

STATUTO

*risultante dalle modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria
del 19 aprile 2024*

Art. 1 – Denominazione, Sede, Durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/17, la Sede locale dell'UNITRE di Fossano, Associazione di Promozione Sociale, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età APS.
2. L'Associazione assume la denominazione di "UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ APS - SEDE di FOSSANO", con sede in Salita al Castello, 4 – 12045 Fossano ed è intitolata a "G.P. Bongioanni". D'ora in avanti nominata "Unitre di Fossano".
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

1. L'Associazione chiederà il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/17.
2. Essendo inoltre affiliata alla Rete associativa "Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – APS", ad avendo già precedentemente ottenuto dallo stesso Ente il riconoscimento previsto all'art. 4 dello Statuto Nazionale, l'Unitre di Fossano ne utilizza la denominazione, la sigla ed il logo, e si impegna a rispettare i principi dello Statuto medesimo.

Art. 3 – Finalità

1. L'Unitre di Fossano è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui al successivo punto 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati (art. 35 del D.Lgs. 117/17).
2. Le finalità dell'Unitre di Fossano sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - educare;
 - formare;
 - informare;
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca;
 - aprirsi al sociale e al territorio;
 - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
 - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
3. In quanto Ente autonomo operante nell'ambito del Terzo Settore

L'Unitre di Fossano può realizzare, in via prevalente, le seguenti attività di interesse generale introdotte dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17 ai punti f), i) e l):

- a. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- c. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Unitre di Fossano può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo, il quale dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – Adesioni

1. Le adesioni all'Unitre di Fossano avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
2. Possono aderire all'Unitre di Fossano le persone fisiche che avendo raggiunto la maggiore età, ne condividano le finalità e le attività.
3. Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e relativo regolamento, di aver preso atto del Regolamento Europeo 679/2016 concernente il trattamento dei dati personali, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda presentata e, se accettata, dovrà darne comunicazione all'interessato. A pagamento avvenuto della quota associativa l'ammissione del nuovo Associato viene annotata nel Libro degli Associati.
5. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Lo status di Associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
7. Con l'iscrizione all'Unitre di Fossano l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 – Associati: diritti e doveri

1. Il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 richiede, nell'ambito degli Associati, gruppi differenziati per ruolo. Quanto precede, al fine di assicurare in via generale una gestione corretta ed efficace, una efficiente programmazione e realizzazione delle offerte culturali, artistiche e creative, nonché un adeguato apparato tecnico.

Gli Associati sono pertanto:

- a) Associati Ordinari: coloro che fruiscono del diritto di frequentare liberamente tutti i corsi, i laboratori e le altre offerte formative;

- b) Associati Amministratori: coloro che, a titolo volontario, compongono il Consiglio Direttivo;
 - c) Associati Docenti: volontari responsabili della tenuta dei Corsi e dei Laboratori;
 - d) Associati Fondatori: coloro che hanno dato vita all'Unitre di Fossano, partecipando all'atto costitutivo;
 - e) Associati Onorari: coloro che per professionalità, competenza e particolari benemeritenze hanno onorato l'Unitre di Fossano. Sulla nomina degli Associati Onorari delibera l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli Associati, se in regola con la quota associativa annuale, partecipano alla vita sociale e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo a decorrere dalla loro iscrizione nel Libro degli Associati.
3. Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea degli Associati. L'esclusione dell'Associato deve essere preceduta dalla contestazione per iscritto dell'addebito, e deve essere consentita facoltà di replica.
4. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'Associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota Associativa annualmente versata, che è intrasmissibile e non restituibile, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Unitre di Fossano:
- a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) l'Organo di controllo.

Art. 7 - Volontari e attività di volontariato

1. L'Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo non occasionale, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/17.

2. I volontari possono anche non essere Associati. Per loro valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1.

3. I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli Associati. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione; è Ordinaria in tutti gli altri casi.
2. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Si riunisce, inoltre, a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in questo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia Ordinaria sia Straordinaria, deve essere esposto in bacheca e/o inviato in forma elettronica/informatica, nonché pubblicato sulla rivista "Unitre Informa" che viene recapitata a tutti gli Associati, sulla stampa periodica locale e sul sito dell'Unitre di Fossano. Tale avviso deve essere inviato e/o comparire almeno quindici giorni prima della data fissata e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo della riunione, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima si deve svolgere il giorno successivo.
5. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli Associati anche assenti o dissenzienti.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, o da un componente dell'Assemblea appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 9 – Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24.3 del D.Lgs. 117/17, come stabilito nel Regolamento.
3. L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
 - b) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - c) elegge con votazione segreta i Componenti del Consiglio Direttivo, scegliendo tra gli Associati, nonché l'Organo di controllo, secondo quanto stabilito dal Regolamento. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli Associati, se l'Atto Costitutivo o lo

Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

- f) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
- g) approva il rendiconto gestionale ed il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- h) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa nazionale;
- i) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) delibera sulla nomina degli Associati Onorari proposti dal Consiglio Direttivo;
- k) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dalle finalità dell'Associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 10 – Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le stesse modalità previste dall'art. 8.

2. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli Associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea Ordinaria.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Unitre di Fossano e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.

4. Il Patrimonio viene devoluto all'Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. 117/17.

5. In caso di scioglimento dell'Unitre di Fossano i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Unitre di Fossano, dura in carica tre anni ed opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Gli Associati Amministratori vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria tra gli iscritti nel Libro degli Associati, nel numero stabilito dall'art. 7 del Regolamento, e sono tenuti nell'immediato a costituirsi in Consiglio Direttivo, provvedendo a nominare nel loro ambito:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;

- c) il Direttore dei Corsi e l'eventuale Vicedirettore;
- d) il Segretario e l'eventuale Vicesegretario;
- e) il Tesoriere.

Tutte le cariche sono su base volontaria e tutti gli Associati hanno pari diritto di accedere a dette cariche.

Ai sensi dell'art. 2382 c.c. non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo competono al Presidente, con un preavviso di norma di 8 giorni.

3. Al Consiglio Direttivo compete:

- a) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa nazionale;
- b) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- c) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d) formulare il programma dei corsi, dei laboratori e delle attività culturali;
- e) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Associati;
- f) elaborare proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea, e approvare le modifiche al Regolamento;
- g) deliberare sui nuovi Associati Onorari da portare all'approvazione dell'Assemblea;
- h) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- i) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente ove si tratti di votazioni palesi.

Non sono ammesse deleghe. La convocazione può essere richiesta in via straordinaria con lettera al Presidente, sottoscritta da almeno la metà dei Componenti.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati che siano esperti su argomenti posti all'ordine del giorno.

6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

7. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

8. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs. 117/17, il potere di

rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unitre di Fossano ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento dell'Unitre di Fossano in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti il Direttivo e agli Associati competenti per materia.

Art. 13 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 – Il Direttore dei Corsi

1. Il Direttore dei Corsi, che può essere coadiuvato da un Vicedirettore, coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo, nonché ad ogni altra attività didattica e culturale.
2. I Docenti sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 15 – Il Segretario

1. Il Segretario, che può essere coadiuvato da un Vicesegretario, redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
2. Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 16 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
2. Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, da convocare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4. L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali; l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati all'Unitre di Fossano

avverranno con firma disgiunta del Presidente o del Vicepresidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

5. Qualora le circostanze lo richiedano, per la tenuta della contabilità il Consiglio Direttivo può autorizzare dei professionisti esterni, con l'obbligo di fare riferimento al Tesoriere.

Art. 17 – Organo di controllo

1. Il rendiconto gestionale dell'Unitre di Fossano è controllato dall'Organo di controllo che può essere monocratico, nominato dall'Assemblea degli Associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/17.

2. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso l'inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale.

3. I componenti l'Organo di controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

4. L'Organo di controllo dura in carica tre anni e decade insieme con il Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Rendiconto gestionale

1. L'anno finanziario ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

2. È fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente, da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il rendiconto deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/17 ed eventuali successive modifiche.

4. L'Unitre di Fossano non ha fini di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire proventi agli Associati anche in forma indiretta, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali dell'Associazione ed in favore degli scopi previsti dal presente Statuto.

Art. 19 – Patrimonio

1. Per il perseguimento dei fini statutari e per assicurare il proprio funzionamento, l'Ente dispone di un patrimonio costituito da:

. un Fondo vincolato formato dalla riserva obbligatoria di una somma liquida e disponibile pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), successivamente incrementabile mediante ulteriori apporti di beni, immobili o mobili, comprese somme di denaro, sia da parte degli stessi Associati che di terzi, con tale espressa e specifica destinazione;

il Fondo vincolato è utilizzabile esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi di gestione; quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/17 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché

deliberi la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente;

. un Fondo ulteriore costituito da:

- a) quote associative ed eventuale integrazione;
- b) contributi, sovvenzioni, elargizioni ad opera degli Associati o Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- c) attività di raccolta fondi, secondo l'art. 7 del D.Lgs. 117/17;
- d) rimborsi per convenzioni;
- e) beni mobili ed immobili acquisiti, qualora non espressamente destinati ad integrare il Fondo vincolato;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e consentita dalla legge.

2. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/17, l'Unitre di Fossano ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/17.

Art. 21 – Libri Sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) libro degli Associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro verbali dell'Assemblea degli Associati;
- d) libro verbali del Consiglio Direttivo;
- e) inventario dei beni;
- f) relazioni dell'Organo di controllo, a cura dell'organo stesso.

2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della riunione successiva.

3. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 22 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale Unitre.